



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 9/15

1) Responsabilità amministrativa e modelli di organizzazione.

L'intervento di Gabriella Cazzola (Direzione Legale e Contenzioso, Intesa Sanpaolo) al seminario " Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (SGSL) promosso da Regione Toscana e dall'Inail Toscana (tenutosi a Firenze, 10 giugno 2014) ricorda che la principale novità del Decreto 231/01 "...è l'introduzione di un semplice principio: se il dipendente di una società commette uno dei reati previsti, ne risponde non solo lui, ma anche la società qualora questa ne abbia avuto un interesse o un vantaggio in relazione al fatto illecito". Si deve trattare di condotte illecite da parte di :

- soggetti apicali (ossia persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o ne esercitano anche di fatto la gestione e il controllo: si tratta di amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione, fino agli amministratori di fatto);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali di cui al punto precedente (rientrano tra questi i lavoratori subordinati o equiparati e i collaboratori esterni, come agenti, distributori, consulenti)".

E poiché la società (o ente fornito di personalità giuridica o associazione anche priva di personalità giuridica) sia esonerata dalla responsabilità ("condizione esimente"), deve dimostrare che:

- "l'organo dirigente ha adottato e attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire gli illeciti (ovvero: il Modello 231/01);
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e del suo aggiornamento è stato affidato a un organismo interno, in genere denominato Organismo di Vigilanza - OdV, con autonomi poteri d'iniziativa e controllo;
- le persone apicali che hanno commesso gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello 231/01;
- non c'è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV".

Dopo aver ricordato che il modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di vari obblighi giuridici - riportati nel documento che vi invitiamo a visionare - l'intervento della Dott.ssa Cazzola sottolinea che il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al co. 1 (comma 2);
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio";
- "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello";
- "un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate".

E il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo "devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (comma 4)".

Questi sono alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008 che fanno riferimento ai modelli organizzativi:

- art. 30, comma 5: indica che in sede di prima applicazione, "i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6";
- art. 51, comma 3 bis: l'asseverazione dell'adozione ed efficace attuazione dei Modelli da parte degli organismi paritetici;
- art. 16, comma 3: l'obbligo di vigilanza nel caso di delega di funzioni si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo.

Vengono poi riportate alcune sentenze che hanno riguardato in questi anni il tema dei modelli organizzativi (MOG) e viene presentato l'esempio del Modello 231 di Intesa Sanpaolo.

La struttura di questo MOG prevede:

- parte generale (A): "riporta le caratteristiche e gli elementi essenziali del Modello";
- protocolli (B): "dettagliano principi di comportamento e di controllo sulle attività aziendali sensibili";
- processi e normativa aziendali (C e D): "sono collegati ai protocolli e ne fanno parte integrante".

Concludiamo questa segnalazione dando qualche ulteriore informazione delle 4 parti della struttura del MOG.

La parte A:

- "definisce le responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione dei modelli oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico;
- Richiama il Codice Etico ed il Codice Interno di Comportamento di Gruppo;
- Identifica l'Organismo di Vigilanza e la sua collocazione all'interno della struttura organizzativa aziendale, nonché le funzioni ed i poteri attribuiti allo stesso;
- definisce le modalità di comunicazione ed i flussi informativi minimali nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definisce i principi generali del sistema disciplinare, nonché le misure applicabili in caso di violazione delle regole dei modelli organizzativi;
- definisce il piano di comunicazione e di formazione del personale".

Inoltre:

- la parte B: "costituisce la parte 'stabile' dei protocolli e individua, per ogni attività 'sensibile', l'ambito di applicazione in relazione all'organizzazione aziendale, una descrizione sintetica dei processi impattati, i principi di controllo e di comportamento su cui si basa la normativa aziendale di dettaglio. Tali principi sono stati sottoposti all'esame dei principali Process owner che ne hanno attestato la sostanziale corrispondenza con le prassi in uso";
- la parte C: "identifica, per ogni attività, gli attori e i processi responsabili di attuare nel concreto i principi e le regole codificate dal Modello";
- la parte D: "è rappresentata dal corpo normativo aziendale che disciplina le singole attività sensibili. Alla normativa sensibile è attribuito un 'flag 231' che ne consente un'agevole estrazione ai fini di evidenza documentale".

Fonte : www.puntosicuro.it - vedi allegato 1.

2) Le norme a protezione dalla caduta dall'alto nei lavori in quota.

La Corte di Cassazione ha formulato una discutibile sentenza in merito all'applicazione dell'art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, riguardante l'obbligo di proteggere i lavoratori dal rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota e di utilizzare, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare tale tipo di rischio. La non condivisione è motivata dal fatto che è stato lo stesso legislatore a dare, con l'articolo 107 del D. Lgs. n. 81/2008, la definizione di "lavori in quota", e ciò, ha precisato lo stesso, per gli effetti dell'applicazione delle disposizioni del Capo II del Titolo IV nel quale è inserito appunto l'articolo 122. Gli stessi lavori in quota sono stati specificatamente individuati in quelle attività "che espongono il lavoratore al rischio di caduta dall'alto da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile" facendo sottintendere che in pratica ciò che conta non è l'altezza alla quale è posta la lavorazione da effettuare ma il piano di calpestio sul quale opera il lavoratore esposto al rischio di caduta dall'alto. Quanto appena affermato non significa ovviamente che il lavoratore che operi su di un piano di calpestio posto ad una quota inferiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile, così come è avvenuto nel caso esaminato nella sentenza, non vada protetto dalla caduta dall'alto perché l'obbligo della protezione comunque sussiste ma nel rispetto di altre disposizioni contenute nello stesso D. Lgs. n. 81/2008 che nelle contestazioni agli imputati nel caso in esame non sono state richiamate.

Il caso

La Corte d'Appello ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale con la quale il datore di lavoro di un'impresa edile nonché il responsabile dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono stati condannati alla pena di mesi due di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 113 e 590 del codice penale per aver cagionato ad un lavoratore, in conseguenza della caduta da un ponteggio dall'altezza di metri 2,55, lesioni personali consistite in frattura cranica e delle arcate zigomatiche nonché lussazione scapolo-omerale che avevano comportato una malattia durata più di 40 giorni.

Al datore di lavoro era stato ascritto di aver omesso, in violazione dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, di far eseguire il ponteggio con adeguati parapetti anticaduta e con un piano di calpestio completo, al responsabile dei lavori era stato ascritto di aver omesso, in violazione dell'art. 93 del D. Lgs. n. 81/2008, di verificare l'adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte dell'impresa esecutrice, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro ed al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori, era stato ascripto di aver omesso, in violazione dell'art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, di verificare la corretta applicazione da parte dei lavoratori del manufatto irregolarmente eretto.

La Corte di Appello aveva osservato, in particolare, che l'infortunio si era verificato durante i lavori di costruzione di un muro, che avrebbe dovuto erigersi fino all'altezza di 3,5 metri all'interno di un capannone e che, prescrivendo le norme antinfortunistiche che per i lavori da eseguirsi in quota dovessero prevedersi idonei parapetti, era ravvisabile la responsabilità degli imputati, in relazione al ruolo da ciascuno svolto, tenuto conto che l'impalcatura sulla quale stava lavorando l'infortunato era risultata priva di adeguate protezioni onde prevenire il rischio di caduta dall'alto.

Il ricorso in Cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte d'Appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. Il datore di lavoro ha lamentato, tra l'altro, che la corte territoriale aveva ritenuto che le norme antinfortunistiche prevedessero che, per ogni lavorazione da eseguirsi in quota sopraelevata da terra, fosse necessario predisporre presidi anticaduta nel mentre l'art. 107 del D. Lgs. n. 81/2008, nel definire il rischio di caduta, prevedeva che esso esistesse se la caduta si verificava da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri da un piano stabile mentre nel caso in esame, pur essendo le lavorazioni da effettuare poste all'altezza di metri 2.55 da terra, il piano di calpestio era però ad un livello inferiore ai due metri. Ininfluyente è stato considerato altresì dallo stesso datore di lavoro il richiamo operato dai giudici di merito all'art. 29 del D.P.R. n. 164/56, che prevedeva per le sole passerelle, e non per i ponteggi, l'azione di parapetti o tavole fermapiè senza precisare la quota di installazione delle stesse rispetto al suolo. Come altra motivazione il datore di lavoro ha fatto presente che i giudici di merito non avevano tenuto conto che lo stesso aveva conferito una delega al soggetto preposto alla direzione del cantiere, che comunque era il responsabile della sicurezza indipendentemente dalla delega stessa, oltre al fatto di non essere consapevole dell'innalzamento del ponteggio.

Il responsabile dei lavori, da parte sua, ha fatto presente a sua difesa che, così come emerso dalla deposizione di alcuni testi, l'infortunato quando è caduto non stava eseguendo i lavori di erezione del muro stando sul ponteggio ma stava installando il ponteggio stesso che non era ancora completato per cui l'unico responsabile per il ponteggio posto in essere per l'esecuzione dei lavori era da considerarsi, secondo lui, il capocantiere. Si trattava, quindi, di un ponteggio fatto erigere da altri in modo non prevedibile da parte del responsabile dei lavori.

Il CSE, nel ricordare che l'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, ha lamentato che i giudici di merito non avevano considerato che il ponteggio in esame non era presente nel piano stesso e che, dunque, la sua esecuzione non era prevista per cui non avrebbe potuto mettere in atto alcuna azione di prevenzione ed in più ha precisato che il giorno precedente dell'infortunio, quando si è recato sul posto, il ponteggio non c'era né era possibile prevedere che sarebbe stato eretto.

Le decisioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i ricorsi presentati dagli imputati e li ha pertanto rigettati. Per quanto riguarda il motivo proposto dal datore di lavoro, relativo all'applicazione delle disposizioni a protezione dalla caduta dall'alto nei lavori in quota, la Corte suprema ha sostenuto che "invero va considerato che l'art. 122 D. Lvo n. 81/2008, come modificato dall'art. 77 D. Lvo n. 106/2009, prevede che nei lavori in quota debbano essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente. Il legislatore ha, dunque, imposto una maggiore cautela rispetto a quella che era prevista prima della riforma effettuata ai sensi del D. Lvo n. 106/2009, la quale prevedeva che le cautele medesime dovessero essere adottate nei lavori che fossero eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2". "La norma si riferisce, dunque", ha così proseguito la Sez. IV, "a lavori non eseguiti ad altezza d'uomo, bensì ad un'altezza dal suolo - qualunque essa sia - che ne renda più difficile e rischiosa l'esecuzione, tanto da rendere necessario il ricorso a misure capaci di prevenire il rischio di cadute. Una modifica, quindi, che ha, in tale materia, ampliato i casi di ricorso alle opere provvisorie e a sistemi di protezione per lavori come quello che avrebbe dovuto eseguire (l'infortunato) che, per completare l'erezione del muro fino all'altezza di metri 3,5 dal suolo, doveva necessariamente avvalersi di un ponteggio".

Giustamente quindi, *secondo la Corte suprema*, erano stati individuati nel caso in esame i profili di colpa espressamente contestati al datore di lavoro nel capo d'imputazione. Con riferimento poi alla delega in materia di sicurezza sul lavoro la Corte territoriale, legittimamente secondo la Sez. IV, ne aveva esclusa l'esistenza per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 fermo restando che quand'anche fosse esistita la delega di funzioni la stessa non avrebbe escluso comunque l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Manifestamente infondato è stato altresì ritenuto dalla Sez. IV il ricorso presentato dal responsabile dei lavori laddove lo stesso ha sostenuto che il ponteggio era in corso di allestimento e che i lavori non erano

ancora iniziati. La corte territoriale, ha fatto notare infatti la Sez. IV, ha evidenziato come le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi mostrassero che sopra il ponteggio erano stati collocati mattoni ed un secchio di malta, il che lasciava logicamente intendere che i lavori erano in corso di esecuzione al momento della caduta dell'infortunato. Analogamente infondato la Corte suprema ha ritenuto il ricorso presentato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in quanto la corte territoriale ha ravvisata la sua responsabilità per non avere adempiuto agli obblighi del CSE predisponendo le misure di sicurezza e controllando in modo continuo ed effettivo l'osservanza delle misure predisposte.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ha così concluso la sez. IV, deve verificare, attraverso una attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere per cui giustamente i giudici di merito, facendo corretta applicazione di tale principio, avevano rilevato che l'imputato avrebbe dovuto vigilare affinché il ponteggio fosse eseguito nel rispetto delle norme antinfortunistiche non assumendo alcun rilievo la circostanza che il giorno della posa in opera del manufatto egli non fosse presente in cantiere in quanto la sua predisposizione era prevedibile perché necessaria in relazione alle opere da eseguire.

Fonte : olympus.uniurb.it- vedi allegato 2

3) Norme tecniche di prevenzione incendi, pubblicate in Gazzetta le nuove misure di semplificazione e razionalizzazione delle procedure.



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 il decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il provvedimento ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, grazie all'introduzione di un testo unico con le disposizioni applicabili alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi indicate

nell'Allegato I del decreto del Dpr 151/2011.

Il decreto è composto da 5 articoli e un unico allegato contenente le nuove Norme tecniche di prevenzione incendi.

Sono individuate tutte le attività alle quali potrà essere applicata la nuova normativa, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

In particolare, l'allegato contiene le seguenti sezioni:

- Sezione G, GENERALITÀ: principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività
- Sezione S, STRATEGIA antincendio: misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per la riduzione del rischio di incendio
- Sezione V, Regole tecniche VERTICALI: regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione "Strategia antincendio". Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività
- Sezione M, METODI: metodologie progettuali

Il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione, quindi il 18 novembre 2015.

Fonte : biblus-net@accasoftware.it -vedi allegato 3

3.1) Indicazioni sulla resistenza al fuoco tratte dalle nuove norme tecniche di prevenzione incendi pubblicate con decreto ministeriale del 3 agosto 2015. I livelli di prestazione e la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco.

Nell'allegato contenente le 'Norme tecniche di prevenzione incendi' si indica che la finalità della resistenza al fuoco è dunque quella di "garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi".

E una tabella riporta i livelli di prestazione per la resistenza al fuoco attribuibili alle opere da costruzione:

- Livello di prestazione I: "assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale";
- Livello di prestazione II: "mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione";
- Livello di prestazione III: "mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio";
- Livello di prestazione IV: "requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione";
- Livello di prestazione V: "requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa".

Nel capitolo dedicato alla resistenza al fuoco (S.2) sono poi riportati i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione e le soluzioni conformi e alternative per il livello di prestazione.

A livello esemplificativo ci soffermiamo brevemente sui criteri per l'attribuzione alle costruzioni del livello di prestazione I: "opere da Costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione;
- adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con i seguenti profili di rischio: Rbeni pari a 1 (Rbeni è il profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici, ndr); Ambiente non significativo (Rambiente è il profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente);
- non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto".

Vediamo anche le soluzioni conformi per il livello di prestazione I:

- "deve essere interposta una distanza di separazione su spazio a cielo libero verso le altre opere da costruzione. Il valore di tale distanza di separazione è ricavato secondo le procedure di cui al paragrafo S.3.11 e non deve comunque risultare inferiore alla massima altezza della costruzione";
- non è richiesta alle strutture alcuna prestazione minima di resistenza al fuoco".

Riprendiamo anche le soluzioni alternative per il livello di prestazione I:

- "sono ammesse soluzioni alternative, costituite da: a. compartimentazione rispetto ad altre costruzioni; b. assenza di danneggiamento ad altre costruzioni per effetto di collasso strutturale; - ai fini della verifica della compartimentazione rispetto ad altre costruzioni, sono ritenute idonee le soluzioni conformi o alternative indicate per il livello di prestazione II della misura antincendio compartimentazione (Capitolo S.3);

- ai fini della verifica dell'assenza di danneggiamento ad altre costruzioni, devono essere adottate soluzioni atte a dimostrare che il meccanismo di collasso strutturale in condizioni di incendio non arrechi danni ad altre costruzioni. Dette verifiche devono essere condotte in base agli scenari di incendio di progetto ed ai relativi incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di incendio secondo il paragrafo S.2.6;

- al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.6". Nel paragrafo S.2.6, relativo alla "verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con curve naturali di incendio", si indica che l'andamento delle temperature negli elementi "è valutato in riferimento a una curva naturale d'incendio, tenendo conto della durata dello scenario di incendio indicata nel capitolo M.2". E le curve naturali di incendio "possono essere determinate mediante:

- a. modelli di incendio sperimentali,
- b. modelli di incendio numerici semplificati dell'Eurocodice UNI EN 1991-1-2,
- c. modelli di incendio numerici avanzati".

Concludiamo questa breve disamina parziale del capitolo relativo alla "Resistenza al fuoco", del nuovo Codice di prevenzione Incendi, con riferimento alla verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di progetto.

Il documento indica che le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni "devono essere verificate in base agli incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve nominali di incendio le cui espressioni analitiche sono riportate nel paragrafo S.2.7", mentre i criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco sono riportati nel paragrafo S.2.8 (e ne parleremo in un prossimo articolo del giornale). E la procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto $q_{t,d}$ impiegato per la definizione della classe di resistenza al fuoco è riportata nel paragrafo S.2.9.

Riportiamo infine alcune indicazioni sulla verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di progetto:

- "l'andamento delle temperature negli elementi deve essere valutato per l'intervallo di tempo di esposizione pari alla classe minima di resistenza al fuoco prevista per ciascun livello di prestazione";
- "nei casi in cui il carico di incendio specifico di progetto venga determinato con riferimento all'effettiva area di pertinenza dello stesso, si ottengono in genere classi superiori rispetto a quelle riferite all'intero compartimento. Gli elementi interessati dalla distribuzione disuniforme del carico di incendio sono individuati in relazione alla prossimità con lo stesso;
- le curve nominali di incendio devono essere applicate ad un compartimento dell'edificio alla volta, salvo il caso degli edifici multipiano laddove elementi orizzontali di separazione, con capacità di compartimentazione adeguata nei confronti della propagazione verticale degli incendi, consentono di considerare separatamente il carico di incendio dei singoli piani;
- in caso di compartimenti con elementi di compartimentazione comuni, la classe di tali elementi deve essere pari alla maggiore delle classi di ciascun compartimento;

- i valori del carico d'incendio specifico di progetto e delle caratteristiche del compartimento antincendio adottati nel progetto costituiscono un vincolo d'esercizio per le attività da svolgere all'interno della costruzione".

Rimandando ad una lettura integrale delle nuove 'Norme tecniche di prevenzione incendi', si riporta l'indice del Capitolo S.2 relativo alla "Resistenza al fuoco":

- Premessa;
- Livelli di prestazione;
- Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione;
- Soluzioni progettuali;
- Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di progetto;
- Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con curve naturali di incendio;
- Curve nominali d'incendio;
- Criteri di progettazione strutturale in caso di incendio;
- Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto;
- Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
- Simboli;
- Classi;
- Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove;
- Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli;
- Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle;
- Riferimenti.

Fonte : Punto sicuro – www.puntosicuro.it

4) Sicurezza ascensori: dal SUVA il vademecum con le 10 regole

Sicurezza ascensori, ecco come proteggersi grazie al vademecum SUVA con le regole d'oro per garantire l'incolumità dei lavoratori

Nell'ambito dell'attività di prevenzione, il SUVA (Ente previdenziale svizzero) ha predisposto un utile vademecum informativo **utilizzabile anche** ai datori di lavoro, responsabili della sicurezza sul lavoro e soprattutto agli installatori di ascensori che operano in Italia.

La pubblicazione, grazie all'ausilio di immagini e schede esplicative, illustra le regole basilari da rispettare per garantire l'incolumità dei lavoratori durante le operazioni di installazione degli ascensori.

Ecco le regole:

- 1.pianificare accuratamente i lavori
- 2.utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI)
- 3.evitare i rischi di caduta dall'alto
- 4.proteggersi dalle parti mobili dell'impianto
- 5.disattivare e mettere in sicurezza l'impianto
- 6.attenersi alla procedura per accedere al vano di corsa
- 7.in caso di esercizio normale non stare sul tetto della cabina
- 8.non manipolare i dispositivi di protezione
- 9.trasportare in sicurezza i carichi
- 10.utilizzare correttamente la piattaforma di lavoro

Fonte : biblus-net@accasoftware.it –vedi allegato 4

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttaro.
Chiuso in data 19/09/2015